



IN QUESTO NUMERO

- Pubblicato in *G.U.* il decreto di ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali.
- Fabbisogni Standard: Tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard di Comuni e Province.
- Autorità Anticorruzione: Nuovi obblighi di trasparenza - d. l. 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, c. 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.
- Per le concessioni di servizi l'obbligo di indicare gli oneri per la sicurezza non sussiste: Consiglio di Stato, Sez. VI, 18/7/2014 n. 3864.
- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari - ultimi emendamenti approvati di articolare interesse per gli enti locali - aggiornamento al 24 luglio 2014.

Publicato in G.U. il decreto di ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali.

Sulla GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014 è stato pubblicato il decreto del 18 luglio 2014 che dispone l'ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali .

Il provvedimento di proroga si è reso necessario poiché sono ancora numerosi i Comuni che non hanno predisposto il bilancio di previsione a causa della perdurante difficoltà di disporre in maniera completa dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, per effetto delle seguenti incertezze:

- le molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare;
- la necessità di tener conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedono un ulteriore concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica ed i cui criteri applicativi saranno noti soltanto a seguito di una procedura di certificazione curata dal Ministero dell'Interno.
- l'attuale mancata conoscenza delle assegnazioni di diversi ulteriori fondi per oltre un miliardo di euro, attualmente in corso di elaborazione

presso il Ministero dell'Economia: 625 milioni di euro ex dl 16/2014, articolo 1, comma 1, lettera d), a titolo di ristoro degli effetti del passaggio IMU-TASI; 116,5 mln. ex comma 711 della Legge di stabilità del 2014 per la copertura del minor gettito derivante dall'esclusione dall'IMU dei fabbricati rurali strumentali e dalla riduzione dei moltiplicatori dei terreni agricoli condotti direttamente da imprenditori agricoli.

Fabbisogni Standard: Tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard di Comuni e Province.

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 23 luglio 2014 ha approvato in via definitiva un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e in via preliminare due schemi di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'attuazione del decreto legislativo n. 216 del 26 novembre 2010, "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province" per l'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo e dei fabbisogni standard, per ciascun Comune e Provincia delle Regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni fondamentali come definite dal medesimo decreto legislativo n. 216 del

2010.

L'approvazione dei tre provvedimenti si inserisce all'interno di un complessivo processo volto a garantire una migliore allocazione delle risorse pubbliche, maggiore trasparenza del flusso dei trasferimenti, più equità nella redistribuzione delle risorse e maggiore efficienza nella gestione della spesa pubblica, in modo da promuovere un progressivo miglioramento della quantità e dell'efficienza dei servizi resi ai cittadini.

Il decreto legislativo n. 216 del 2010 prevede che l'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo e dei fabbisogni standard avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Le note metodologiche, a loro volta approvate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo, sono volte ad illustrare il procedimento seguito per la determinazione dei relativi fabbisogni. Tale procedimento si è sviluppato, essenzialmente, in cinque fasi:

- identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile, acquisiti sia da banche-dati ufficiali, sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari somministrati a Province,

Comuni ed Unioni di Comuni;

- individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- analisi dei costi finalizzata all'individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
- definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli Enti locali di migliorarli.

Il Consiglio dei Ministri ha, quindi, approvato, in via definitiva, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo.

Lo schema di decreto era stato già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta 18 aprile 2013 e, successivamente, sottoposto all'esame Conferenza Stato-città e autonomie locali nonché delle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei relativi pareri.

Nel merito del provvedimento, la funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo è stata distinta, per i Comuni, in quattro "macro servizi", attinenti ai servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, ai servizi di ufficio tecnico, ai servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico ed, infine, ad altri servizi generali; i singoli coefficienti di riparto relativi ai predetti macro servizi sono stati utilizzati per la costruzione di un unico coefficiente di riparto aggregato relativamente alla funzione nel suo insieme. Per le province, invece, la nota metodologica ed il fabbisogno standard sono stati elaborati con riferimento alla funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo, considerata nel suo insieme.

Autorità Anticorruzione: Nuovi obblighi di trasparenza - d. l. 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, c. 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'Autorità Anticorruzione ha diffuso il seguente comunicato del 25 luglio 2014:

Il d.l. n. 66/2014 ha introdotto alcune modifiche al d.lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni e previsto nuovi obblighi in materia di trasparenza, per alcuni dei quali è necessario attendere l'adozione di DPCM attuativi.

- L'art. 8 "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per i beni e servizi" modifica l'art. 29 del d.lgs. n. 33/2013 prevedendo l'integrale pubblicazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi della amministrazioni pubbliche e dei dati relativi alle entrate e alle spese, anche attraverso un portale unico, secondo uno schema definito con DPCM sentita la Conferenza Unificata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

- L'art. 8 sostituisce l'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione dei tempi medi di pagamento delle amministrazioni. Oltre alla pubblicazione di un indicatore dei tempi medi di pagamento annuale, già prevista nella precedente formulazione, è stata introdotta, a decorrere dal 2015, la pubblicazione di un indicatore dei tempi medi trimestrale. Entrambi gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con DPCM sentita la Conferenza unificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge .

- L'art. 13 "Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate", c. 5 bis introduce per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto

economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1 c. 3 della legge n. 196/2009, l'obbligo di pubblicare i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.

Per le concessioni di servizi l'obbligo di indicare gli oneri per la sicurezza non sussiste: Consiglio di Stato, Sez. VI, 18/7/2014 n. 3864 .

Il Consiglio di Stato si è espresso in relazione all'insussistenza dell'obbligo per le concessioni di servizi di indicare gli oneri per la sicurezza.

L'art. 86-comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che: «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».

L'art. 87 dello stesso decreto legislativo dispone, al comma 4, che:

«nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture».

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, alla luce di quanto disposto dalle norme sopra riportate, per gli appalti di lavori le stazioni appaltanti sono tenute a verificare gli oneri per la sicurezza nella sola fase di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Non è, pertanto, necessario indicare nell'offerta i costi per la sicurezza aziendale (in questo senso, da ultimo, Cons. Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3056).

L'art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che le concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici e che ad esse si applicano i principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

I costi sostenuti per la sicurezza non possono farsi rientrare tra i principi generali a tutela della concorrenza, in quanto perseguono la diversa finalità di tutela dei lavoratori e vengono in rilievo, come sopra rilevato, nella fase di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Del resto, se la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha escluso che sussiste finanche per i contratti di appalto di lavori disciplinati dal Codice l'obbligo di indicare nell'offerta gli oneri di sicurezza, non potrebbe sostenersi, come ha fatto il primo giudice, che tale obbligo trovi applicazione per le concessioni di servizi.

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari - ultimi emendamenti approvati di articolare interesse per gli enti locali - aggiornamento al 24 luglio 2014.

La Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, riunitasi in Sede referente il 23 luglio 2014 ha proseguito l'esame del provvedimento di conversione, approvando una serie di emendamenti.

Riportiamo di seguito le modifiche al provvedimento approvate in Commissione di particolare interesse per gli Enti locali.

Si segnala che sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome all'indirizzo: http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2014/C2486_230714.pdf è disponibile il testo integrale dell'articolato con tutte le modifiche approvate.

Articolo 11. (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)

Aggiunti i seguenti commi:

- All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono aggiunte le seguenti: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

- Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano a

decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza. Nei confronti degli stessi comuni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo del predetto stato di emergenza, non si applica il limite dei 50 per cento di cui al comma 7, primo periodo, dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- All'articolo 16 del decreto-legge 138/2011, dopo il comma 31, è aggiunto il seguente 31-bis. A decorrere dal 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della L. 296/2006 in materia di riduzione delle spese del personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio- economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.»

Articolo 13.

(Incentivi per la progettazione).

Sostituito come segue:

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati.

Art. 17-bis.(aggiunto)

(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente).

Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti all'interno dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 19-bis. (Aggiunto)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere infine il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Art. 23-bis. (Aggiunto)

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2006, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate nelle more dell'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni di cui al predetto comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122.

3. I comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro.

Art. 24-bis. (Aggiunto)

(Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni).

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Ambito soggettivo di applicazione).

1. Ai fini del presente decreto per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

Art. 37. (Aggiunto)

Art. 37.

(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), e) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. In caso di inadempimento si

applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.